



Vincenzo di Caprio
Notaio

Allegato " B " a Raccolta n. 46.104 =

**STATUTO DELLA "ETS - COMUNIONE MARIANA
(Ente del Terzo Settore)"**

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Scopi

ARTICOLO 1

È costituita una libera Associazione, ai sensi dell'art.36 e ss. del c.c., denominata

"ETS - COMUNIONE MARIANA (Ente del Terzo settore)",
in breve

"ETS - COMUNIONE MARIANA".

L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione di

Ente Del Terzo Settore (ETS).

La stessa locuzione viene utilizzata in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione dell'Associazione rivolta al pubblico. L'Associazione assume quale logo distintivo l'immagine originale depositata presso la SIAE con n. 2007009164 di repertorio.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Comune di Città di Castello (PG), al viale Sempione 8 ed ha carattere ed operatività regionale e nazionale.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, purché in Italia, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale.

Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno la stessa denominazione dell'associazione seguita dall'indicazione della località della sede. Comunque il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Città di Castello non costituisce modifica statutaria, fermo restando gli obblighi di comunicazione previsti per legge.

L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3

L'Associazione è apartitica ed apolitica ed, in quanto organizzazione priva di scopo di lucro, si propone lo svolgimento esclusivo di attività previste dai settori elencati dall'art. 5, co. 1, lett. a) D.Lgs. n. 117/2017 e s.i.m., ovvero l'Associazione, ispirandosi al Magistero della Chiesa Cattolica, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ha per scopo di

- difendere e tutelare la vita umana dal concepimento alla morte naturale;
- offrire sostegno, ascolto, conforto a coloro che, trovandosi in uno stato di gravidanza, pongano in discussione la prosecuzione della stessa, mettendo a rischio la vita del nascituro;
- costituire strutture destinate all'assistenza di donne in gravidanza (eventualmente idonee anche ad ospitarle) che in-

contrino disagi o vivano momenti di difficoltà e crisi tali

da far mettere in discussione l'esito positivo della nascita;

- incoraggiare le donne predette all'accoglienza della vita, offrendo alle stesse un sostegno morale, psicologico e spirituale, anche attraverso attività di "consultorio", ascolto attivo, consulenza familiare et similia;
- erigere strutture in grado di accogliere i bambini sopravvissuti all'aborto, al fine di favorirne una sana crescita in un ambiente familiare per i primi anni di vita, in accordo con quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente in materia;
- aiutare le persone che, a seguito di un'esperienza di interruzione volontaria o spontanea della gravidanza, necessitano di supporto morale, psicologico e spirituale al fine di favorire il superamento delle difficoltà che ne siano scaturite;
- promuovere quelle iniziative ed attività, anche di tipo educativo, tese al riconoscimento dell'importanza sociale della maternità e del carattere di unicità ed irripetibilità dell'essere umano.

Per il perseguimento degli anzidetti scopi sopra detti l'Associazione potrà:

a) promuovere e partecipare a convegni, tavole rotonde, manifestazioni, studi, etc. per diffondere e sostenere le proprie finalità;

b) effettuare raccolte pubbliche di fondi in via occasionale in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) promuovere e sviluppare direttamente la realizzazione e/o edizione di siti internet, libri, testi, dispense, notiziari, pubblicazioni e sussidi anche audiovisivi strettamente inerenti la diffusione dell'attività istituzionale nei limiti previsti per le attività direttamente connesse a quelle istituzionali di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e s.i.m.;

d) avvalersi della collaborazione di medici, psicologi e professionisti di ogni genere;

e) collaborare, anche a livello internazionale e con l'apporto delle professionalità necessarie, con altre associazioni, movimenti, Congregazioni religiose, fondazioni o enti che perseguano gli stessi scopi ed abbiano le stesse istanze di solidarietà sociale.

È fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 4

L'Associazione è basata sui principi cristiano-cattolici di

tutela e di rispetto della vita umana.

L'Associazione vuole intrattenere rapporti di collaborazione con medici e professionisti che aderiscano ai principi cristiano-cattolici, riservandosi di recedere dalle collaborazioni stesse qualora emergano fatti o eventi che ne facciano venir meno il detto requisito essenziale o in presenza di comportamenti che ledano l'immagine dell'Associazione.

Per accedere alla carica di componente del Consiglio Direttivo nonchè per la partecipazione all'Associazione stessa è necessaria l'adesione ai detti principi.

TITOLO II

Associati

ARTICOLO 5

I membri dell'Associazione si dividono in 'soci fondatori' e 'soci ordinari'.

Sono 'soci fondatori' coloro i quali abbiano stipulato l'atto costitutivo o aderiscano all'Associazione, su autorizzazione del Consiglio Direttivo, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Sono 'soci ordinari' coloro i quali siano ammessi dal Consiglio Direttivo successivamente a tale termine.

La qualità di 'socio ordinario' si acquista previa presentazione di apposita domanda sulla quale il Consiglio Direttivo deciderà con delibera insindacabile.

La domanda, che deve essere inoltrata in forma scritta e che deve essere accompagnata da una lettera di presentazione di un membro del Consiglio Direttivo, deve in ogni caso contenere, pena l'inammissibilità, l'espressa accettazione delle finalità e degli scopi associativi nonchè l'impegno a partecipare alle attività dell'Associazione e ad osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi.

L'Assemblea generale stabilisce il contributo associativo annuale a carico degli associati.

ARTICOLO 6

La qualità di associato si perde, con delibera motivata del Consiglio Direttivo,

a) per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

b) per espulsione, nel caso di azioni contrarie o comunque lesive dell'immagine dell'Associazione, nel caso di mancata partecipazione alla vita dell'Associazione e di inadempimento degli impegni assunti verso la stessa o dei doveri inerenti la qualità di associato e, comunque, nel caso di comportamenti in contrasto con le norme statutarie e regolamentari nonchè con gli scopi associativi.

I soggetti che abbiano perso la qualifica di associati non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. La qualità di associato non è trasmissibile, nemmeno 'mortis causa'. È in ogni caso fatta salva la facoltà di re-

cesso dell'associato da esercitarsi con comunicazione scritta, trasmessa all'Associazione a mezzo di lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC.

ARTICOLO 7

Gli associati si impegnano ad osservare il presente statuto e a collaborare alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento delle attività dell'Associazione il Consiglio Direttivo redige, entro 30 (trenta) giorni dalla costituzione dell'Associazione, un regolamento al quale gli associati devono attenersi e che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

In esso sono indicate le attività che dovranno essere svolte dagli associati e le modalità della loro partecipazione all'Associazione.

ARTICOLO 8

L'Associazione può diffondere le esperienze vissute da donne che hanno trovato accoglienza presso l'associazione ovvero quelle analoghe che pervengono dagli associati, al fine di diffondere le attività istituzionali svolte nei loro confronti dall'Associazione.

La diffusione delle predette notizie all'interno e all'esterno della vita associativa è subordinata al previo assenso, da rendersi in forma scritta, degli interessati o dei loro genitori in caso di donne minorenni o dei loro tutori in caso di donne interdette.

Titolo III

Organizzazione

ARTICOLO 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) il Tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo e il Tesoriere possono essere esclusivamente scelti tra gli associati dell'Associazione.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate e munite del visto di congruità apposto dal Tesoriere.

ARTICOLO 10

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente, che ne fissa anche l'ordine del giorno, almeno una volta all'anno con convocazione scritta da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche a mezzo PEC.

La convocazione a mezzo di comunicazione scritta inviata agli

associati, qualunque sia il mezzo di trasmissione, dovrà, in ogni caso, garantire l'avvenuta ricezione. Prova della ricezione sarà conservata agli atti dell'associazione.

L'Assemblea generale degli associati è convocata, altresì, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e quando almeno un quinto (1/5) degli associati lo richieda.

Spetta all'Assemblea:

- a) fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
- b) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- c) nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura dei contributi associativi dovuti annualmente dagli associati prevedendo una quota di uguale importo per ciascun aderente;
- e) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo o di esercizio;
- f) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, modifiche ed integrazioni del presente statuto nonché lo scioglimento dell'Associazione;
- g) approvare il regolamento di cui all'art.7 e le sue revisioni e/o aggiornamenti;
- h) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti delle sedi dell'Associazione e delle eventuali strutture di accoglienza erette dalla stessa;
- i) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto o all'uopo richiesto dai membri del Consiglio Direttivo o dagli altri associati.

ARTICOLO 11

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori qualora l'Assemblea abbia provveduto alla loro nomina.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal vice Presidente.

Le associazioni e/o gli altri enti, organismi e società associati sono rappresentati dal proprio legale rappresentante.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza degli associati. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero degli associati presenti.

Ogni associato maggiorenne ha diritto ad un voto ed è ammesso il voto per delega nel limite di massimo 3 (tre) deleghe per ognuno.

ARTICOLO 12

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, ed hanno diritto di voto, tutti gli associati iscritti nel libro degli aderenti all'associazione.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei votanti, salvo quanto in appresso stabilito dall'art.19 del presente Statuto in materia di scioglimento dell'Associazione e quanto

di seguito definito nel presente articolo; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'assemblea degli associati delibera validamente:

- per la nomina e la revoca delle cariche di Presidente e membro del Consiglio Direttivo è necessario il voto favorevole della maggioranza degli associati iscritti nel libro degli aderenti all'associazione, in prima convocazione e di un terzo (1/3) degli stessi in seconda convocazione;
- per l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto è necessario il voto favorevole, in prima convocazione, della maggioranza degli associati iscritti e, in seconda convocazione, di un terzo degli stessi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (art. 21, co. 1 c.c.).

Qualora particolari esigenze lo richiedano, su istanza dei membri del Consiglio Direttivo o di un quinto (1/5) degli associati, sarà convocata in via straordinaria l'Assemblea.

ARTICOLO 13

Il Presidente è scelto tra gli associati e sarà eletto dall'Assemblea.

Al Presidente compete la carica di membro del Consiglio Direttivo. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma dell'Associazione.

Il Presidente può nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il Presidente vigila sul rispetto delle norme statutarie e delle delibere degli organi da parte degli associati.

Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione fino alla concorrenza di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo al momento della nomina, compresa l'eventuale apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali.

Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea e, all'atto della sua elezione, nomina tra i membri del Consiglio Direttivo un Vice Presidente che lo possa sostituire in caso di impedimento e/o impossibilità a svolgere le proprie funzioni.

Il Presidente è inoltre responsabile della conservazione dei libri verbali presso la sede associativa.

Il primo Presidente è nominato nell'atto costitutivo dell'Associazione tra i 'soci fondatori'.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo è l'organo cui compete l'attuazione degli scopi dell'Associazione contenuti nell'atto costitutivo, nello Statuto e deliberati dall'Assemblea e, quindi, l'amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri scelti esclusivamente tra gli associati, dura in carica per quattro anni e i suoi com-

ponenti possono essere eletti consecutivamente solo per due

mandati. Tutte le cariche sono gratuite. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare un membro per decesso o dimissioni, il Consiglio ne nominerà un altro scegliendo il primo tra i non eletti dall'Assemblea. In tal caso, il Consiglio provvederà a comunicare, per iscritto e senza indugio, detta nomina agli associati.

Il Consiglio Direttivo provvede:

- a) alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) alla delibera in ordine all'eventuale variazione della sede legale dell'Associazione;
- c) all'esame delle domande di ammissione ad associato e alla decisione sulle stesse;
- d) alla delibera in ordine alla perdita della qualità di associato;
- e) alla nomina dei consulenti di qualsiasi natura per il miglior conseguimento degli scopi associativi, nonché all'eventuale assunzione di dipendenti e collaboratori;
- f) alla nomina e revoca del Tesoriere;
- g) alla redazione del regolamento ed alla sua revisione e aggiornamento per la partecipazione degli associati alla vita associativa;
- h) alla redazione dei regolamenti delle sedi dell'Associazione e delle eventuali strutture di accoglienza erette dalla stessa;
- i) alla disposizione delle spese dell'Associazione;
- j) alla delibera sull'entità di spesa di competenza del Presidente per l'ordinaria amministrazione;
- k) alla proposta sulla misura dei contributi a carico degli associati;
- l) alla delibera relativa all'apertura di ulteriori sedi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, ogni volta che ne sia ritenuta la necessità e opportunità o, comunque, quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) dei suoi componenti, con manifesto da affiggersi presso la sede legale e, eventualmente, da pubblicarsi sul sito web ufficiale dell'Associazione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le delibere sono valide se votate a maggioranza dei presenti. Di dette delibere deve essere redatto apposito verbale firmato da tutti i presenti anche se astenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 15

Il Tesoriere esegue le disposizioni del Consiglio Direttivo in ordine alla custodia e all'impiego del patrimonio, annota su appositi libri le entrate e le uscite e cura la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, avvalendosi anche della

collaborazione di terzi. Egli ha la gestione, anche per delega, dei rapporti con gli istituti di credito a firma disgiunta con il Presidente dell'Associazione.

Alla carica di Tesoriere non può essere chiamato un componente del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere dura in carica quattro anni, salvo revoca disposta dal Consiglio Direttivo, e può essere nominato consecutivamente solo per tre mandati.

TITOLO IV

Bilancio - Attività Finanziaria Patrimonio

ARTICOLO 16

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio, sulla base delle scritture contabili e della relazione redatte dal Tesoriere, eventualmente con il supporto di professionisti, redige il bilancio consuntivo di esercizio ed il bilancio preventivo e lo presenta, unitamente alla relazione del Tesoriere, alla decisione assembleare degli associati, da convocarsi entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ex art. 6 D.Lgs. 117/2017 e s.i.m..

ARTICOLO 17

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a)** quote associative e liberi contributi degli associati;
- b)** contributi e liberalità di persone fisiche o giuridiche, di enti pubblici e/o privati, anche internazionali, nonché da donazioni, erogazioni e lasciti effettuati da chiunque ed in qualunque modo disposti, nonché dagli avanzi netti di gestione;
- c)** entrate derivanti da servizi prestati dall'Associazione e compatibili con le finalità di utilità sociale, nei limiti previsti per le attività connesse;
- d)** I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- e)** I contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche all'Associazione per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'art. 8, comma 7, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502, come sostituito dall'art. 9,

co. 1, lett. g) del D.lgs. 7/12/1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'Associazione stessa;

f) beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che sono o saranno di proprietà dell'associazione;

g) Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai 'soci fondatori'.

ARTICOLO 18

Le obbligazioni contratte in nome e per conto dell'Associazione vengono soddisfatte con il patrimonio della stessa.

Il patrimonio dell'Associazione è obbligatoriamente ed esclusivamente destinato al perseguimento delle attività di utilità sociale di cui al precedente articolo 3 e non potrà essere utilizzato diversamente.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non potranno essere distribuiti neanche indirettamente fra gli associati.

TITOLO V

Scioglimento - Norme transitorie e finali

ARTICOLO 19

Lo scioglimento dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio sono disposti dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti salvo il diritto di recesso di ogni associato.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà contestualmente a nominare uno o più liquidatori i quali provvederanno alla liquidazione di tutte le passività e pendenze.

I beni residui e, comunque tutto il patrimonio della Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa saranno devoluti obbligatoriamente ad altro Ente del Terzo Settore, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, co.1 del D.Lgs. 117/2017 e s.i.m., salvo diversa destinazione prevista dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ARTICOLO 20

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che deciderà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

ARTICOLO 21

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni del libro I del codice civile in merito alle associazioni riconosciute, in subordine a quelle contenute nel libro V del codice civile, in quanto applicabili, ed alle leggi speciali in materia.

Firmato Vincenzo di CAPRIO Notaio - segue Sigillo